

STATUTO CAMERALE

Adeguamento alle linee guida emanate da Unioncamere nazionale a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti n. 155/11 e 156/11, attuativi degli artt. 10, comma 3 e 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 23.

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 3/CC del 29.3.2012

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone, istituita con DM 12.06.1968, nel seguito denominata "Camera di Commercio", é ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio é ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo valorizzando, secondo il principio di sussidiarietà, l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

Articolo 2

Sede, uffici distaccati

1. La sede della Camera di Commercio è in Pordenone. Possono essere istituiti uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione ovvero nel medesimo Comune di Pordenone.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale

Articolo 3

Logo

1. Il logo della Camera di Commercio è costituito da una visione prospettica di cinque archi in proiezione frontale di colore rosso. Al di sotto è riportata la scritta in lettere maiuscole CAMERA DI COMMERCIO – a capo – INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – a capo – PORDENONE

Articolo 4

Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5

Adesione all'Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.
3. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale è assicurato di norma da un'aliquota delle entrate della Camera di Commercio deliberata dal Consiglio.
4. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

Articolo 6

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, nono comma, della legge n. 580 del 1993.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio s'ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare

Articolo 7

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti Camerali.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalle leggi nazionali e regionali, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Camera di Commercio in quanto ente autonomo funzionale, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, delle materie delegate, di quelle previste dal presente Statuto e negli altri casi in cui sia richiesto per la migliore organizzazione e per l'attuazione delle funzioni camerali.
3. I regolamenti, e relative modifiche, sono deliberati, ad eccezione del regolamento del Consiglio, dalla Giunta camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il regolamento interno del Consiglio é deliberato dallo stesso con il medesimo quorum del comma precedente.

Articolo 9

Diritto d'informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto d'informazione ai propri portatori di interesse, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutte le notizie e degli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.

Articolo 10

Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale, si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il Consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai Consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla Legge.
Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

5. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da esso dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di 2 nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto in modo da garantire la presenza di componenti di entrambi i generi.

* * *

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 11

Gli organi Camerali

1. Sono organi Camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato che è soggetto a periodico aggiornamento e che fa parte integrante del presente Statuto.

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

3. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento

Art.13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predisporre e delibera lo statuto nonché il regolamento del Consiglio e le relative modifiche;
- b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;
- c) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

- d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché il relativo aggiornamento annuale;
- e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base delle proposte della Giunta;
- f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali secondo le previsioni di legge;
- g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività sopra citati;
- h) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

3. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 14 **I consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, e con piena libertà di espressione e di voto.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di :
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. I consiglieri che subentrano nel corso del mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata in carica del Consiglio.
6. Le dimissioni dei consiglieri sono rimesse nelle mani del Presidente e sono irrevocabili.
7. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge
8. In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza di un consigliere, il Presidente ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina.

Articolo.15 **Regolamento interno**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio, nonché, in particolare, delle votazioni;
 - b) la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia prevista per legge una più qualificata maggioranza. Non è ammessa la delega di voto.
3. Le sedute di Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le modalità previste nel Regolamento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello statuto, del regolamento del Consiglio e relative modifiche, e per l'elezione del Presidente.
4. Le convocazioni a firma del Presidente vengono effettuate mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, spedito almeno cinque giorni prima della seduta
5. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma almeno tre giorni prima della seduta.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.
7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei consiglieri; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che l'adozione dello scrutinio palese non venga deliberata all'unanimità dei componenti il consiglio presenti alla seduta per la votazione. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
9. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno per la trattazione di argomenti di interesse generale, le sedute potranno essere pubbliche.
10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico

ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale

Articolo 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, funzioni propositive, di controllo, e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

Articolo 18

Giunta

1. La Giunta é composta dal Presidente e da 6 consiglieri, secondo la normativa sugli organi camerali collegiali vigente e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.

Articolo 19

Competenze della Giunta

1. La Giunta é organo collegiale esecutivo ed é presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

2. La Giunta:

- a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente e adotta i regolamenti di propria competenza;
- b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
- c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse finanziarie, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica, previsti dalla legge;
- d) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio, per l'approvazione del Consiglio;
- e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- g) riferisce al Consiglio, nelle sessioni ordinarie, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- j) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- k) formula - nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio - pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;

- l) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- m) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- n) approva la carta dei servizi della Camera di Commercio;
- o) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Art.20

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. Il mandato di componente della Giunta è rinnovabile solo due volte.

Art.21

Regolamento della Giunta

1. Il regolamento interno della Giunta stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 22

Funzionamento della Giunta

1. Le sedute sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le sedute di Giunta potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le modalità previste nel Regolamento.
4. Le convocazioni a firma del Presidente vengono effettuate mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, spedito almeno cinque giorni prima della seduta. La documentazione necessaria con riferimento all'ordine del giorno, viene messa a disposizione almeno 48 ore prima della riunione.

5. La Giunta può esser convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno 24/48 ore prima della seduta.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o per scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, sia adotta lo scrutinio segreto quanto lo chiedono almeno due dei presenti

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal Regolamento della Giunta sono ammesse audizioni dei dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute dalla Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti di comprovata professionalità.

Art. 23

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle categorie di professioni maggiormente rappresentative. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito d'azione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento della Giunta camerale.

Articolo 24

Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta e i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Ogni anno il Presidente presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera e sulla situazione dell'economia provinciale.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 L. 580/93 il Presidente può essere rieletto due sole volte.

Articolo 25

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto tra i propri componenti dalla Giunta camerale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa, e svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

2. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del presidente deve avvenire entro 90 giorni.

Articolo 26

Norme sulla continuità amministrativa

1. Il Presidente ed i componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza.

2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta sono presentate per scritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 27

Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e/o conflitto d'interessi con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane di età.

Capo II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.28

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti é nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed é composto da tre componenti effettivi designati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio può nominare tre revisori supplenti, se designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 29

Compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dall'art.17 della legge n.580/1993 e s.m.i. con le modalità definite dall'art. 4-bis della medesima legge.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 30

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità fra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 31

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione, nonché quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n.580/'93 e successive modifiche ed integrazioni, opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta.

3. Il Segretario Generale é designato dalla Giunta e nominato secondo le modalit  previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
4. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale pu  assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerali

Articolo 32 **Funzioni dei dirigenti**

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attivit  amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio   attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali   data comunicazione al Consiglio, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalit  di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali

Articolo 33 **Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivit **

1. La Camera di Commercio adotta le iniziative necessarie ed utili, a mezzo di apposito Regolamento, per il recepimento e attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico e la qualit  dei servizi pubblici.

Articolo 34 **Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e del presente statuto, il regolamento disciplina le modalit  e le condizioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilit  dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonch  l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III

Capo I

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 35

Funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, nonché quelle delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La Camera di Commercio, oltre alle funzioni di cui al primo comma, svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali, alla Regione o agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà ed omogeneità, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali esercita le funzioni di raccolta, elaborazione, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati, anche individuali, comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni, secondo criteri di efficacia, economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio, e con l'Unione regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive nell'ambito delle proprie competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.

Articolo 36

Regolazione del mercato

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 37

Commissioni arbitrali e conciliative

1. La Camera di Commercio, in associazione con le altre Camere, costituisce la Camera arbitrale e la commissione conciliativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La costituzione degli organi di cui al precedente comma é deliberata sulla base di apposito regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.

Articolo 38

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio predisporre e promuove contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 cod. civ..

Capo II

RELAZIONI E COOPERAZIONE

Articolo 39

Sistema camerale

1. La Camera di commercio è parte del sistema camerale italiano, insieme alle altre Camere nazionali, alle Unioni regionali, all'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché ai loro organismi strumentali. Ne fanno parte altresì le Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'Unione regionale, costituita ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale. L'Unione regionale cura e rappresenta gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione; può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

Articolo 40

Rapporti con altre Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della propria circoscrizione territoriale.

2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

Articolo 41

Rapporti con l'estero

1. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente i processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali

Art. 42

Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria impronta la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata sulla base dell' articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 in ordine alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'ente.

Capo III.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 43

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Articolo 44

Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Con regolamento della Giunta vengono stabiliti - ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni - i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 45

Relazioni con l'utenza

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione e, in particolare, istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 46

Qualità dei servizi – Carta dei servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 47

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio utilizza, ai fini del perseguimento di obiettivi rilevanti per la promozione e lo sviluppo dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza, le forme più idonee, promuovendo l'istituzione di aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.

2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta a norma dell'art. 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.

3. La Giunta, sulla base di analisi costi/benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante incarichi ad hoc, provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Articolo 48

Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.

3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché dell'esistenza di organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

4. La Giunta dispone altresì le misure opportune per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Articolo 49

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, organismi, società, consorzi e associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto dettagliato sulla gestione dell'ente al quale partecipano, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio e ne informano la Giunta.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie Commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sui progetti di sviluppo.

Articolo 50

Patti territoriali, istituti della programmazione negoziata e accordi negoziali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della circoscrizione, la Camera di Commercio promuove o concorre a promuovere la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti di programmazione negoziata.
2. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove o concorre a promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
3. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Titolo V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Articolo 51

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo ed in collaborazione con le associazioni di rappresentanza, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 52

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, firmatarie di

contratti collettivi nazionali di lavoro, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

Articolo 53 **Consulte**

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica

Articolo 54 **Diritto di informazione**

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di comunicazioni, avvisi e report riguardanti l'attività dell'ente e dei vari uffici, secondo le previsioni normative e i regolamenti camerali

Articolo 55 **Regolamento degli istituti di partecipazione**

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dalla Giunta camerale.

Titolo VI **ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

Articolo 56 **Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio**

1. La gestione della Camera di Commercio è attuata in base al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e s.m.i., ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

2. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa e amministrativa.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57
Pubblicazione statuto e regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

Articolo 58
Adozione dei regolamenti camerali

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge ed il presente statuto.

Art.59
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico dell'Ente, salvo che ne venga dichiarata l'immediata esecutività.

Articolo 60
Norme di rinvio e transitorie

1. per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Tutto quanto previsto in ordine all'elezione degli organi vale, salvo diversa previsione di legge, al momento del rinnovo del consiglio.
3. La prima costituzione della Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui all'articolo 23 avviene entro 6 mesi dalla prossima scadenza del Consiglio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE